

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Signor Presidente,

desidero informarla che in data 8 giugno 2011 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati ha approvato un documento - che Le trasmetto in allegato - recante un parere motivato, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato di Lisbona, in merito agli atti dell'Unione europea "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria" (COM(2011)215 definitivo) e "Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile" (COM(2011)216 definitivo).

Con i migliori saluti



José Manuel BARROSO
Presidente della Commissione europea
Rue de la loi 200 B
1049 - BRUXELLES



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Oggetto: "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.)" e "Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.)".

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminate la "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.)" e la "Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.);

tenuto conto della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;

considerato che alla cooperazione rafforzata non aderiscono Italia e Spagna;

preso atto della presentazione da parte del Governo italiano di un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della richiamata decisione 2011/167/UE;

considerato che:

a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) la base giuridica delle proposte è costituita dall'articolo 118, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, in base al quale "il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione". Tale disposizione è intesa, in coerenza con la



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

sua formulazione e con le sue finalità, alla creazione di titoli di proprietà intellettuale propri dell'Unione europea, in grado di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale all'interno dell'Unione nella sua interezza;

c) un brevetto comune a un numero limitato di Stati membri non si configurerebbe in alcun modo quale titolo di proprietà intellettuale proprio dell'Unione europea, non realizzando una "protezione uniforme" dei diritti di proprietà intellettuale, ma determinando al contrario una serie di protezioni "frazionate" tra i regimi giuridici degli Stati partecipanti e quelli non partecipanti alla cooperazione rafforzata;

d) l'adozione di misure in materia da parte di un gruppo di stati membri, inclusa l'attuazione della cooperazione rafforzata prospettata dalle proposte di regolamento in esame finirebbe, pertanto, per privare di qualsiasi effetto utile la disposizione di cui all'art. 118 TFUE, rendendo oggettivamente irrealizzabile il titolo uniforme brevettuale;

e) la competenza prevista dall'articolo 118 può, pertanto, essere effettivamente esercitata soltanto attraverso la creazione di un titolo a livello di Unione europea e non è nella disponibilità dei singoli Stati membri, i quali devono ritenersi privi di ogni competenza al riguardo;

f) la competenza attribuita all'Unione dall'articolo 118 si configura quindi, per il suo oggetto e il suo scopo, come competenza esclusiva dell'Unione europea. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia la natura di una competenza dell'Unione europea e il suo rapporto con quella degli Stati membri va valutata sempre in concreto in relazione alla specifica base giuridica rilevante nel caso di specie. Non preclude pertanto la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva il fatto che essa non sia incluso nei settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'art. 3, par. 1, del TFUE e che il medesimo articolo faccia specifico riferimento all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, che costituisce una delle competenze concorrente ai sensi dell'art. 4 TFUE;

g) avendo la competenza dell'Unione di cui all'articolo 118 natura esclusiva, l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata e la sua attuazione prefigurata dalle proposte di regolamento in esame viola l'art. 20, par. 1 TUE, in base al quale una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri può essere instaurata soltanto "nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione";

h) la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva rende pertanto le proposte di regolamento in esame prive di un valido fondamento giuridico e non rende necessario la verifica dei presupposti per l'esercizio della competenza sotto il profilo della sussidiarietà;



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

i) le proposte di regolamento in esame risultano altresì in palese violazione dell'art. 326, comma 2, del TFUE che contempla, quali condizioni di autorizzazione di una cooperazione rafforzata, il fatto che la stessa non rechi pregiudizio al mercato interno, e il fatto che non ne derivi un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o una distorsione di concorrenza tra questi ultimi;

l) un regime unitario di protezione circoscritto ai Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata, quale quello prospettato dalle proposte in oggetto, costituirebbe infatti un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri, dato che un prodotto industriale protetto sulla base di tale regime non circolerà in quanto tale negli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata; e viceversa, un bene oggetto di proprietà industriale nei secondi sarà sfornito di protezione nei primi. A questo riguardo va tenuto conto del fatto che l'Italia e la Spagna costituiscono sia sotto il profilo demografico sia per il Prodotto interno lordo in valori assoluti il quarto e quinto Paese dell'Unione europea;

m) il regime linguistico prospettato dalla proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime di traduzione applicabile al brevetto unico configurerebbe inoltre evidenti effetti distorsivi della concorrenza, assicurando un vantaggio competitivo agli operatori economici dei Paesi la cui lingua ufficiale è l'inglese, il francese o il tedesco;

n) il regime linguistico di traduzione applicabile al brevetto unico prospettato dalla apposita proposta di regolamento in esame risulta, pertanto, non conforme al principio di proporzionalità. Il ricorso a tre lingue principali persegue infatti gli obiettivi di semplificazione e di risparmio dei costi di traduzione determinando un sacrificio eccessivo della concorrenza. La proposta di regolamento non fornisce alcuna motivazione dettagliata a giustificazione di tale opzione regolativa rispetto a quella, proposta dal Governo italiano di un regime di traduzione basato sulla sola lingua inglese, che porrebbe su un piano di parità tutte le imprese, ad eccezione di quelle del Regno Unito e irlandesi, assicurando nel contempo un ulteriore abbattimento dei costi;

richiamato l'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la trasmissione dei pareri motivati ai Presidenti del parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ATTACHMENT 2

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (COM(2011) 215 final).

Proposal for a Regulation of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (COM(2011)216 final)

DOCUMENT APPROVED BY THE EUROPEAN POLICIES COMMITTEE OF ITALY'S CHAMBER OF DEPUTIES

The European Union Policies Committee;

Having examined the "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (COM(2011) 215 final)" and the "Proposal for a Regulation of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (COM(2011)216 final)";

Having regard to Council Decision 2011/167/EU of 10 March 2011, authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection;

Considering that Italy and Spain are not parties to enhanced cooperation;

Noting that the Italian government has filed an appeal with the Court of Justice seeking to have the aforementioned decision 2011/167/EU annulled pursuant to article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

Considering that:

a) before the national Parliaments perform their subsidiarity checks pursuant to Protocol no. 2 annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union it is necessary, firstly, to appraise the soundness of the legal basis for the European Union's draft legislation;

b) the legal basis for these proposals is article 118 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, which provides that "the European Parliament and the Council [...] shall establish measures for the creation of European intellectual property rights to provide uniform protection of intellectual property rights throughout the Union". This provision, consistently with its wording and its purposes, was designed to establish intellectual property rights specific to the European Union, able to guarantee the uniform protection of intellectual property rights throughout the whole of the European Union;

c) a common patent shared by a limited number of Member States could in no way be described as an intellectual property right specific to the European Union, because it would not create "uniform protection" of intellectual property rights but, on the contrary, it would give rise to a series of forms of protection "split" between the legal systems of the enhanced cooperation participating and non-participating States;

d) the adoption of measures in this area by one group of Member States, including the implementation of enhanced cooperation as envisaged by the proposals for Regulations examined here would therefore ultimately cancel out any useful effects of the provisions of article 118 TFEU, making it objectively impossible to establish uniform patent protection;

e) the competences provided by article 118 can therefore be effectively exercised only through the creation of European Union-wide intellectual property rights, not reserved to certain individual Member States, which must be deemed to have no competences in this regard;

f) in terms of their object and their purpose, the competences vested in the Union by article 118 must therefore be seen as falling within the exclusive competence of the European Union. According to ECJ case-law the nature of powers vested in the European Union and their relationship with the competences of the Member States must always be appraised in specific cases with regard to the relevant legal basis at issue. The fact that the sectors of EU exclusive competence envisaged by article 3 (1) TFEU do not encompass the competence provided by article 118 and that the same article specifically refers to the establishment and functioning of the internal market, which is one of the concurrent competences pursuant to article 4 TFEU, does not therefore preclude the fact that this competence falls exclusively to the European Union;

g) since the competence provided by article 118 is exclusive to the Union, any authorisation to proceed to enhanced cooperation and its implementation envisaged under the proposals for a Regulation at issue here would constitute an infringement of article 20 (1) TEU, which provides that enhanced cooperation between Member States may only be established “within the framework of the Union’s non-exclusive competences”.

h) since the competence provided by article 118 is exclusive to the Union, the proposals for a Regulation at issue here lose any sound legal basis such that it becomes unnecessary to ascertain the existence of the conditions required to exercise the competence in terms of subsidiarity checks;

i) the proposals for a Regulation at issue here also blatantly infringe article 326 (2) TFEU which provides that the conditions for authorising enhanced cooperation include the fact that it will not damage the internal market, and that it will not create an obstacle to, or discriminate against, trade between the Member States, or distort competition between them;

l) a unitary system of protection limited to the countries participating in enhanced cooperation, as envisaged in the proposals at issue here, would indeed raise obstacles to trade between the Member States, since an industrial product protected under that regime would not be able to circulate as such in the Member States which do not participate in enhanced cooperation; conversely, any product enjoying industrial property protection in non-participating States would not be protected in the former States. Account must be taken of the fact that Italy and Spain, both demographically, and by Gross Domestic Product in absolute terms are the fourth and the fifth largest countries in the European Union;

m) the language arrangements envisaged in the proposal for a Council Regulation regarding the system of translation applicable to the unitary patent would also create evident distortion to competition, giving the competitive edge to businesses in the countries whose official language is English, French or German;

n) the language arrangements for translating the unitary patent envisaged by the proposal for a Regulation would therefore be inconsistent with the principle of proportionality. For the use of three main languages alone would be intended to streamline and to economise on translation costs, which

would impose an excessive sacrifice on competitors. The proposal for a Regulation provides no detailed reasons or justification for this decision unlike the proposal made by the Italian government for a translation system based solely on the English language, which would place all companies on an equal footing, except for the United Kingdom and Ireland, while simultaneously ensuring a further reduction in costs;

Recalling art. 6 of Protocol no. 2 annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, which requires reasoned opinions to be forwarded to the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission,

has hereby issued

THIS REASONED OPINION

in accordance with article 6 of Protocol no. 2 annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.